

**Deliberazione 20 novembre 2008 – ARG/elt 167/08**

**Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 novembre 2008

**Visti:**

- la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 377 del 29 giugno 1990 (di seguito: Direttiva n. 377/90), come modificata dalla Decisione della Commissione europea del 7 giugno 2007 (di seguito: decisione 7 giugno 2007);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07.

**Considerato che:**

- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, il compito di studiare l'evoluzione del settore e di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi; e che a tal fine la medesima Autorità è autorizzata a richiedere ai soggetti esercenti i servizi, informazioni e documenti sulle loro attività;
- alcune associazioni di imprese e consumatori hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di informazioni riguardanti i prezzi finali sul mercato libero dell'energia elettrica, in alcuni casi richiedendo specifici livelli di disaggregazione di tali prezzi;
- la Decisione del 7 giugno 2007 ha modificato la metodologia da applicare per la raccolta dei prezzi del gas e dell'energia elettrica praticati ai consumatori industriali finali prevista dalla Direttiva n. 377/90; che con il "voluntary agreement" del 21 giugno 2007 tra gli Stati membri è stata definita la metodologia da applicare per i prezzi praticati ai consumatori domestici finali; e che, dopo un periodo transitorio di doppia rilevazione secondo la vecchia e la nuova metodologia, quest'ultima deve essere applicata alle rilevazioni dei prezzi che decorrono dall'1 gennaio 2008.

**Ritenuto opportuno che:**

- siano posti in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica obblighi informativi a beneficio dell'Autorità, anche al fine di assicurare la massima trasparenza dei prezzi praticati nel settore e della loro dinamica;
- le rilevazioni svolte dall'Autorità siano effettuate secondo modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l'onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti

**DELIBERA**

1. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica (di seguito: gli esercenti), di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, i dati relativi ai prezzi medi mensili dell'energia elettrica sul mercato finale (e alle principali variabili ad essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• mercato libero</li><li>• servizio di maggior tutela</li><li>• servizio di salvaguardia</li></ul>
Tipologia di clienti serviti	<ul style="list-style-type: none"><li>• domestici (declinati in diverse classi di consumo)</li><li>• non domestici (declinati in diverse classi di consumo)</li></ul>
Livello di tensione	<ul style="list-style-type: none"><li>• BT</li><li>• MT</li><li>• AT e AAT</li></ul>
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Costi di approvvigionamento</li><li>• Costi di rete e di misura</li><li>• Oneri generali di sistema</li><li>• Imposte</li></ul>

2. di trasmettere i dati secondo le modalità rese note sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
3. di prevedere, in prima applicazione, che gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale e riferiti al periodo 1 gennaio - settembre 2008, entro il 30 gennaio 2009;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

20 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis